

Repertorio n. 89

Raccolta n. 63



VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

DENOMINATA "INSIEME"

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato

a Enna

il **26 novembre 2019**

n. **3530**

Serie **1T**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di novembre.

22 novembre 2019

In Centuripe, presso la sede dell'Associazione "INSIEME" siti in viale Corradino snc., alle ore diciassette e minuti quindici.

Innanzitutto me Dott. **Antonio SALVIA**, Notaio in Centuripe, con studio in via Ruggero Settimo n. 39/C, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Enna e Nicosia,

E' PRESENTE

CATANIA Vita Maria nata a Centuripe (EN) il 18 luglio 1954 e residente a Centuripe (EN) in contrada Coco snc., la quale dichiara di intervenire al presente atto, giusta i poteri derivanti dal vigente statuto, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Associazione denominata

"INSIEME", con sede in Centuripe (EN), codice fiscale 91029470860, costituita con atto ai rogiti del Notaio Laura Messina di Nicosia dell'11 marzo 2004, rep. n. 27444, reg.to a Nicosia il 29 marzo 2004 al n. 524, modificata con verbale di Assemblea Straordinaria del 25 giugno 2007, reg.to ad Enna

il 19 ottobre 2007 al n. 1892/S.3, e iscritta al n. 994 del

"Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato" previsto dall'art.6 della legge Regione Sicilia n.22/1994.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che oggi, in questo luogo ed a quest'ora, convocata in conformità al vigente Statuto dell'Associazione e ai sensi di legge, è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima fissata per la data odierna ma alle ore quindici e minuti trenta, come la comparente dichiara ed attesta, l'assemblea degli associati della suddetta associazione **"INSIEME"**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello statuto ai fini dell'adeguamento al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore e all'inserimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- varie ed eventuali.

Mi richiede, pertanto, di redigere il verbale dell'Assemblea medesima. Io Notaio, a ciò aderendo, do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, la comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora **CATANIA Vitta Maria**, la quale preliminarmente dichiara, constata e fa constatare:

- che sono presenti, in proprio e per deleghe riconosciute va-

lide e ritirate per essere conservate agli atti dell'Associazione, n. 26 (ventisei) associati, nelle persone di se stessa e di tutte le altre persone indicate nel foglio presenze che al presente atto si allega sotto la lettera "A";

- che dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre che il Presidente, nella persona di se stessa, anche i consiglieri Sirna Carmela (Vice-Presidente), Lo Giudice Gaetana (Segretaria), La Spina Marzia (Vice-Segretaria) e Longo Prospera (Tesoriere).

Tutto ciò constatato, il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e della costituzione, accertata l'identità degli intervenuti, dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, aperta la seduta, con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, riferisce all'Assemblea:

- che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai sensi dell'art. 101 del medesimo D.Lgs. occorre procedere all'adeguamento dello statuto dell'Associazione;

- tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da **"INSIEME"** a **"INSIEME ODV"**.

A questo punto il Presidente dà lettura in Assemblea del nuovo testo di Statuto, composto da trentuno articoli, nel quale tra l'altro si prevede che l'Associazione assumerà la denomi-



nazione di **"INSIEME ODV"** e che l'Associazione, dalla data di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo **"ETS"**.

Il Presidente, ribadito che l'approvazione del nuovo statuto costituisce per l'associazione un atto dovuto e necessario al fine dell'adeguamento alla normativa del "Codice del Terzo Settore" di cui al D.Lgs. n. 117/2017, invita quindi l'Assemblea a discutere e deliberare in merito.

L'assemblea, vista la proposta del Presidente e preso atto di quanto sopra, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità, con voto palese, per come dichiara ed attesta il Presidente,

DELIBERA

1) di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di modificare la denominazione dell'Associazione, assumendo quella di **"INSIEME ODV"**;

3) di stabilire che, dalla data di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione farà seguire alla denominazione anche l'acronimo **"ETS"**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e minuti cinque.

Spese del presente atto e conseguenti formalità sono a carico



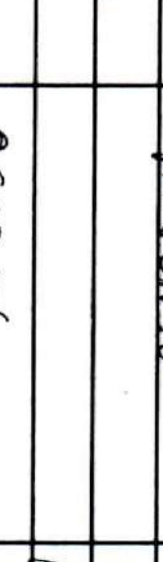
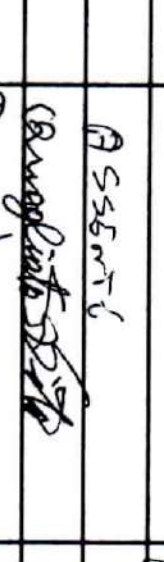
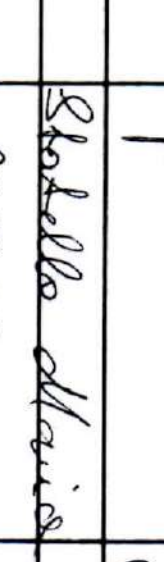
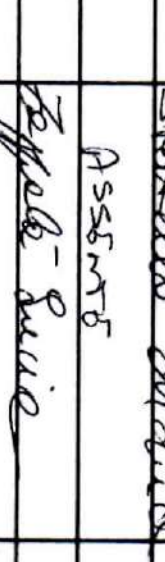
Associazione di Volontariato INSIEME - Assemblea straordinaria dei soci del 22 novembre 2019 - Foglio presenze

ALLEGATO "A"
REP. N. 89
RACC. N. 63
DEL 22 novembre 2019

NOMINATIVO	D. DI NASCITA	INDIRIZZO	FIRMA PRESENZA	FIRMA DEL PRESIDENTE
1 Anfuso Katuscia	Catania 28/08/71	via G. Testa, 39 - Centuripe	Assente	
2 Bartolotta Maria Grazia	Centuripe 07/10/55	vicolo Ricasoli, 5 - Centuripe	Assente	
3 Bartolotta Vittoria		riammessa	Bartolotta Vittoria	
4 Biondi Rita	Catania		Rita Biondi	
5 Boscarino Salvatrice	Centuripe 03/04/64	via - Centuripe	Assente	
6 Call Nunzia	Biancavilla 21/09/79	via Orazio, 18 - Centuripe	Assente	
7 Campagna Francesca	Centuripe 05/02/59	via G. Fiorenza, 62 - Centuripe	Assente	
8 Catania Serafina	Centuripe 01/03/41	via Umberto, 73 - Centuripe	Assente	
9 Catania Vita Maria	Centuripe 18/07/54	c.da Coco - Centuripe	Vita Maria Catania	
10 Costa Luisa	S. Gregorio Ct 12/01/38	via A. Volta, 22 - Centuripe	Assente	
11 Crimi Giuseppe	Centuripe 20/03/73	via SS. Annunziata, 5 - Centuripe	Assente	
12 D'Amico Nunzia	Catenanuova 06/07/72	via Manzoni, 114 - Centuripe	Assente	
13 Fiorenza Giuseppa	Centuripe 05/10/47	vicolo Brindisi, 19 - Centuripe	Assente	
14 Greco Rosaria	Centuripe 14/02/62	via Salso, 41 - Centuripe	Assente	
15 Iacona Annalisa	Udine 29/09/	via Garibaldi - Centuripe	Assente	



Vita Maria Catania

NOMINATIVO	D. DI NASCITA	INDIRIZZO	FIRMA PRESENZA	FIRMA DESER
16 La Spina Marzia	Catania	via Salso - Centuripe		
17 Lo Giudice Gaetana	Catania 16/08/67	via Roma, 70 - Centuripe		
18 Longo Prospera	Centuripe 20/12/68	via Marconi, 149 - Centuripe		
19 Mammama Salvatore	Centuripe 18/10/35	via A. Volta, 22 - Centuripe		
20 Masitto Nunziata	Centuripe 25/12/62	via Torino, 73 - Centuripe		
21 Palazzo Concetta	Catania 24/03/61	p.zza Duomo, 5 - Centuripe		
22 Palmisciano Grazia	Catania 27/11/50	via L. Ariosto, 72 - Centuripe		
23 Parisi Angela Maria	Catania 22/12/73	via G. Fiorenza, 140 - Centuripe		
24 Prestifilippo Emilio	Enna 15/05/72	c.da Picinosi, snc - Misorica		
25 Quagliata Gisella	Catania 11/08/79	via Palermo, 4 - Centuripe		
26 Quagliata Vito	Centuripe 21/078/47	via Genova - Centuripe		
27 Russo Veronica	Catania 04/10/78	via E. Toti, 8 - Centuripe		
28 Sirna Carmela	Centuripe 09/02/68	via Salso, 68 - Centuripe		
29 Sirna Filippo		riammesso		
30 Spina Agata	Centuripe 28/01/54	via G. Fiorenza, 65 - Centuripe		
31 Stattelò Maria	Centuripe 13/01/49	via Carducci - Centuripe		
32 Stella Giuseppe	Centuripe 02/12/41	vico Di Curia, 7 - Centuripe		
33 Zappalà Lucia	Paternò 24/08/62	via Sicilia, 24 - Centuripe		

Sta Maria Obare

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"INSIEME ODV"

TITOLO I

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "INSIEME ODV" ai sensi della legge 266/91 e del D.Lgs. n. 117/2017, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, sociosanitaria, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, affinché sia garantito ai disabili il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione



vigente.

L'Associazione potrà chiedere l'iscrizione nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito con D.Lgs. 117/2017.

Articolo 2

SEDE

L'Associazione ha sede legale in Centuripe (EN).

L'Associazione ha sede attualmente legale e operativa in Centuripe (EN) viale Corradino snc. e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'indirizzo della sede nel medesimo Comune potrà essere trasferito con semplice delibera di Assemblea, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Articolo 4

OGGETTO SOCIALE

Finalità e oggetto sociale

L'Associazione "INSIEME ODV" è un'organizzazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare per finalità sociosanitaria,

della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, affinché sia garantito ai disabili il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità; mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 2017, e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera "a");
- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lettera "c").

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 2017, può esercitare attività diverse da quelle sopra descritte, purchè siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; a tal fine, l'organo deputato all'individuazione di dette attività è il Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:



	a) stabilire e mantenere i rapporti con gli enti locali e con i centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;	
	b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria dei disabili;	
	c) promuovere e sollecitare la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'handicap;	
	d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;	
	e) promuovere lo sviluppo di strutture e servizi riabilitativi, educativi, assistenziali e sociali.	
	Essa pertanto, senza scopo di lucro, si propone l'assistenza a tutti i bisognosi di qualsiasi età e con qualsiasi svantaggio, la beneficenza, l'assistenza sociale e socio-sanitaria.	
	A tal fine l'Associazione potrà:	
	1) promuovere, favorire e potenziare tutte quelle iniziative culturali, ricreative, assistenziali e lavorative atte ad affrontare in modo concreto, e possibilmente risolutivo, il problema dell'emarginazione e del tempo libero di tutti gli svantaggiati, favorendo il loro reinserimento sociale;	
	2) promuovere ogni altra forma di assistenza idonea a sostenere	

re il disabile e le famiglie in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività socio-sanitaria, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente con specifico riferimento alla disciplina delle organizzazioni di volontariato.

Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione potrà inoltre svolgere, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e dalle altre disposizioni di legge vigenti, con specifico riferimento alla disciplina delle organizzazioni di volontariato.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fon-



di - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Articolo 5

Entrate istituzionali

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione si avvarrà delle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime, i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative, i rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali, ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, nè in caso di estinzione, di recesso o di esclusione

dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 6

Logo dell'associazione

Per la migliore organizzazione dei suoi servizi e delle sue iniziative, per una più valida efficacia e in attuazione dei suoi molteplici scopi, l'Associazione si struttura al suo interno, in centri di servizio per l'assistenza degli svantaggiati di ogni tipo e dei portatori di handicap.

Il logo dell'Associazione è un insieme di mani che si stringono in un quadrato con sfondo blu.

I soci dell'Associazione hanno il diritto ed il dovere di utilizzare il logo per la promozione ed identificazione delle attività istituzionali analoghe a quelle riportate nel presente statuto.

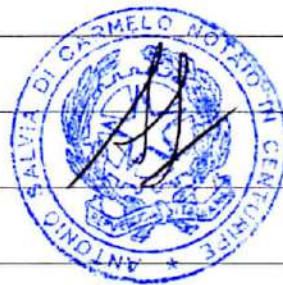
Nel caso di esclusione o recesso, l'autorizzazione all'utilizzo del logo è automaticamente revocata.

Il logo verrà utilizzato nei seguenti casi:

- raccolte di fondi;
- targhe, pubblicazioni, materiale informativo e pubblicitario generico e di eventi specifici promossi dai soci;
- carta intestata e biglietti da visita dei rappresentanti dell'Associazione.

Articolo 7

Attività di volontariato



Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione dello scopo prefissatosi, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Associati. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore. I volontari associati non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo, né ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

I volontari sono iscritti nell'apposito registro e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

TITOLO III

ASSOCIATI

Articolo 8

Modalità e condizioni di ammissione

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutti i cittadini italiani che presentino apposita domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione specificando cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e attività svolta, e che, condividendo le finalità e lo spirito dell'Associazione, intendano con la loro attività operare gratuitamente per la realizzazione degli scopi sociali.

Per i soci minori d'età tale domanda dovrà essere sottoscritta dai genitori o da altro rappresentate legale.

Il giudizio sull'ammissione sarà dato dal Consiglio di Amministrazione che vaglierà la domanda e accetterà la presenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su domanda dell'interessato.

La qualifica di associato è personale e pertanto non trasmissibile a nessun titolo.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la relativa deliberazione e comunicarla all'interessato, il quale può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.



Articolo 9

Tipologie di soci/associati

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori.

Tali soci hanno funzione consultiva e la facoltà di presentare proposte operative in seno all'Assemblea ed al Consiglio;

b) soci benemeriti;

c) soci sostenitori;

d) soci ordinari;

e) soci volontari;

f) soci fruitori dei servizi.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti di persona all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci benemeriti le persone fisiche e giuridiche e gli enti pubblici e privati che, pur non essendo soci, siano dichiarati tali dall'Assemblea per aver arrecato particolari benefici all'Associazione.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria annualmente stabilita dall'Assemblea, erogano altre contribuzioni in denaro e/o, per il controvalore, in natura.

Sono soci ordinari coloro che, previa domanda, siano ammessi con regolare ed insindacabile delibera del Consiglio di Amministrazione e che versano ogni anno la quota ordinaria di associazione.

Sono soci volontari coloro i quali contribuiscono all'intrat-

tenimento di giovani emarginati, handicappati e/o disadattati.

I soci volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni stabiliti dal Codice del Terzo Settore.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi



di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I soci volontari minorenni, al compimento della maggiore età avranno diritto di divenire soci ordinari senza obbligo di presentare domanda.

I soci fruitori dei servizi sono coloro i quali beneficiano dei servizi offerti dall'associazione.

I soci fruitori dei servizi sono familiari dei soci ordinari.

Articolo 10

Diritti dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di voto.

I soci hanno diritto di frequentare i locali e sono tenuti a prestare gratuitamente la loro opera a favore dell'Associazione stessa, contribuendo al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di votare direttamente o per delega, di eleggere ed essere eletti negli organi sociali. Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta for-

mulata al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità ed indegnità.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio.

L'associato che vorrà presentare dimissioni dovrà presentare apposita dichiarazione al Consiglio di Amministrazione eccezione fatta per l'associato che ricopra la carica di Amministratore, per il quale le dimissioni avranno effetto dopo un termine non inferiore a due mesi dalla data di presentazione.

Circa l'indegnità, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di escludere l'associato che:

- non ha più i requisiti morali richiesti per l'ammissione;
- fomenta dissidi o disordini fra gli associati;
- non osserva le disposizioni contenute nello statuto o regolamento oppure non rispetta le deliberazioni prese legittimamente dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea;
- che assiduamente non partecipa agli incontri assembleari;
- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale, morosità persistente oltre sei mesi.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato, dopo aver preso atto del motivo di esclusione.

Contro la pronuncia di esclusione, da comunicare all'interes-



sato entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, l'associato può presentare appello all'Assemblea a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente, che disporrà la convocazione dell'Assemblea stessa entro i trenta giorni successivi.

L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera.

TITOLO IV

PATRIMONIO

Articolo 12

L'Associazione provvede ai propri scopi con patrimonio proprio costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle quote annuali dei soci;
- c) da eventuali contributi, erogazioni e lasciti di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, di persone giuridiche nonchè di privati benefattori, per la realizzazione dell'attività sociale;
- d) dalle risorse economiche tassativamente elencate dall'art. 5 legge n. 266/1991; l'Associazione potrà inoltre compiere le operazioni previste dalla medesima norma;
- e) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla legislazione vigente con

specifico riferimento alle organizzazioni di volontariato e

agli Enti del Terzo Settore;

f) da entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

g) da donazioni e lasciti testamentari.

Articolo 13

Destinazione del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 14

Dell'esercizio sociale e del bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Con la chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo e preventivo, in cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti (o previ-



sti), che dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria annuale, unitamente ad una breve relazione sull'attività svolta (per il bilancio consuntivo), per l'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Qualora l'Associazione svolga attività secondarie previste nell'art. 4 dello statuto, queste devono essere descritte nei documenti di bilancio come carattere secondario e strumentale (art. 13 comma 6 Codice del Terzo Settore).

Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione, ed in particolare con le modalità previste dalla legislazione vigente con riferimento alle organizzazioni di volontariato.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi della legislazione vigente, il Consiglio di Amministrazione redige altresì il bilancio sociale, secondo le apposite linee guida ministeriali. In tal caso, il bilancio sociale dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione entro il 31 marzo quale rendiconto economico e finanziario.

TITOLO V

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 15

Organi ufficiali dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi della legislazione vigente.

2. Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica, e comunque nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 16

L'Assemblea: costituzione e partecipazione

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Essi possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio.

Ciascun socio non può rappresentare più di un aderente.

Per l'approvazione dei bilanci e delle deliberazioni concernenti la responsabilità dei consiglieri, il socio può farsi rappresentare da altro socio che non sia membro del Consiglio.

E' vietata espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati o partecipanti, di qualunque età, hanno diritto di voto per qualunque delibera assembleare, ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati minori di età, per i quali è precluso solo



l'elettorato passivo, manifestano il loro voto con la rappresentanza dei genitori o di altri rappresentanti legali.

Articolo 17

Deliberazioni

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;

- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;

- approvare il bilancio sociale, ove redatto ai sensi dell'art. 17 del presente statuto;

- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- nominare, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi della legislazione vigente, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- stabilire l'entità della quota sociale annuale;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sull'esclusione degli associati;

- deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;

- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

L'Assemblea delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea esprime inoltre parere su ogni oggetto ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, in seduta ordinaria o straordinaria a seconda dell'oggetto.

Articolo 18

Riunioni

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria tre volte l'anno ed in sede straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione il Presidente ovvero ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Articolo 19

Funzionamento dell'Assemblea e svolgimento delle adunanze

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice-presidente.

In assenza di entrambi l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, se del caso, due scruta-



tori.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo avviso da affiggersi presso la sede dell'Associazione o mediante lettera almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza cinque giorni prima.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la presenza del numero legale dei soci per la validità delle sedute e delle deliberazioni, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese, in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per modificare il presente Statuto occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei Soci intervenuti in prima e/o in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Per deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli

associati; tale quorum è inderogabile.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 20

II Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione, determinando di volta in volta il numero dei componenti. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra gli associati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali, adoperandosi per la raccolta dei fondi necessa-



ri all'Associazione;

- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

l'assunzione eventuale di personale dipendente o comunque retribuito;

- predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;

- formulare regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie;

- documentare in calce o in apposita relazione allegata al bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;

- porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito dei bilanci e dei rendiconti presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e

strumentali da realizzare, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legislazione vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro o studio di problemi specifici.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Decade dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio di Amministrazione stesso. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata.

Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all'interessato entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, l'amministratore può presentare appello all'Assemblea a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente, che disporrà la convocazione dell'Assemblea stessa entro i trenta giorni successivi. Nel caso in cui la pronuncia di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di appello è rivolta al Vice Presidente Vicario, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Se viene a mancare un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida all'Assemblea.



Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 21

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione da 2/3 (due terzi) dei consiglieri, e comunque almeno due volte ogni anno.

La convocazione viene fatta a mezzo lettera, telefono, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima l'adunanza. Il termine su indicato potrà essere disatteso in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi Presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Le votazioni si fanno per appello nominale oppure a voto segreto, qualora l'oggetto lo richiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto sull'apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei Soci volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Articolo 22

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno e dura in carica tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio di Amministrazione nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio di Amministra-



zione ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- promuovere iniziative o invocazioni tendenti ad incrementare lo sviluppo dell'Associazione;
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente vicario.

Articolo 23

Il Segretario Economo

Il segretario economo cura la tenuta dell'archivio e dei registri dell'Associazione; egli inoltre redige i verbali delle

riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci, che sottoscriverà assieme al Presidente.

Provvede alla tenuta dei registri contabili e cura l'inventario dei beni dell'Associazione, riscuote le quote annuali dei soci ed è preposto alla riscossione di eventuali introiti; esegue i pagamenti su ordinativi con firma abbinata del Presidente e di un Consigliere, ed è a capo del personale.

Articolo 24

Commissione Disciplinare

L'Assemblea dei soci può nominare una speciale commissione disciplinare che ha la funzione di comminare sanzioni ai soggetti non associati partecipanti all'attività dell'Associazione.

La Commissione è composta di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli associati che non siano consiglieri, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25

Organo di Controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Asso-



ciazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ove ritenuto opportuno, e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di control-

lo, a condizione che il suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In alternativa, l'Assemblea può scegliere di affidare l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Articolo 26

Responsabilità

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'art. 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 27

Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio di Amministrazione, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui



si riferiscono.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Intrasmissibilità della quota

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 29

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea riunita in forma straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approvata dall'Assemblea, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 30

Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi

giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 31

Norma di rinvio

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, nonché tutti i riferimenti contenuti nel presente statuto al Registro medesimo, trovano applicazione a decorrere dall'operatività del Registro medesimo.

F.to CATANIA Vita Maria

F.to Antonio SALVIA Notaio - Impronta del Sigillo



[illegible]

dell'Associazione, che richiede per il presente atto l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5, e dall'art. 101 del D. Lgs. n. 117/2017, trattandosi di modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a mia cura da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, e da me letto, unitamente agli allegati, alla comparente che lo approva e lo dichiara conforme alla verità ed alla volontà da lei espressami.

Consta di due fogli di cui occupa quattro intere pagine e quanto sin qui della quinta. Viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti dieci.

F.to CATANIA Vita Maria

F.to Antonio SALVIA Notaio - Impronta del Sigillo

È copia conforme all'originale che si

rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Centuripe li, 27 novembre 2019

Antonio Carmelo Notaio

